REGOLAMENTO (CE) N. 3375/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per la navi che pescano nelle acque della Polonia e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Republica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 1° febbraio 1978, il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che, secondo la procedura pevista dall'accordo concernente la pesca dell'11 dicembre 1992, il Regno di Svezia e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1995;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1995 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1995, i risultati di tali consultazioni con la Polonia e la Federazione russa;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Polonia e della Russia, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità con l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2];

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture

— nelle acque soggette alla giurisdizione della Polonia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;

— nelle acque soggette alla giurisdizione della Federazione russa in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore per ciascun nuovo Stato membro alla data dell'adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

[2] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Polonia per il 1995

(In tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Aringa	III d	1 000	Svezia	1 000
Salmone	III d	1 500 (1)	Svezia	1 500 (1)
Spratto	III d	15 000	Svezia	15 000

(1) Numero di singoli pesci.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Federazione russa per il 1995

(In tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	550	Svezia	550
Salmone	III d	1 000 (1)	Svezia	1 000 (1)
Spratto	III d	3 000	Svezia	3 000

(1) Numero di singoli pesci.